

N. 99

## **DISEGNO DI LEGGE** d'iniziativa del senatore LUMIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013 Sospensione e revoca dei trattamenti pensionistici ai condannati per reati di stampo mafioso, terrorismo e criminalità organizzata

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Chi si macchia di reati di stampo mafioso o terroristico non può percepire pensioni, provvidenze economiche o qualsiasi altro trattamento di sostegno al reddito. Lo stesso vale per i familiari e per i soggetti complici ai quali vengano riconosciuti pensioni di reversibilità e sussidi di istituti di previdenza ed enti locali.

Qualsiasi elargizione è un'offesa a quanti hanno perso la vita nella lotta alla mafia e al terrorismo, ai loro familiari e a tutti i cittadini onesti che vivono nel rispetto delle leggi; un'aberrazione del sistema, inaccettabile sotto il profilo etico e morale, nonché dal punto di vista economico, che abbiamo denunciato più volte in Commissione antimafia. È paradossale che lo Stato eroghi pensioni e contributi assistenziali a coloro che hanno vissuto grazie ai proventi della loro attività mafiosa e criminale, accumulando in molti casi ingenti patrimoni, e che si pongono in contrasto con le stesse istituzioni della Repubblica. Non possiamo non ricordare il lungo elenco di vittime e di attentati stragisti contro uomini delle istituzioni e servitori dello Stato.

È indispensabile mettere fine ad una simile anomalia e dare così un segnale forte e rigoroso ai boss e all'opinione pubblica.

L'articolo 1 del presente disegno di legge dispone al comma 1 la sospensione di qualsiasi trattamento pensionistico, ogni altra provvidenza economica connessa ad attività lavorative o di sostegno al reddito nei confronti di coloro che sono stati condannati con sentenza non definitiva o sottoposti a misure restrittive della libertà personale per i reati di stampo mafioso, terroristico e di criminalità organizzata. La sospensione si applica fino alla conclusione dell'intero iter processuale. Il comma 2 dello stesso articolo prevede la revoca dei trattamenti in caso di condanna con sentenza passata in giudicato. Il comma 3 fa salvi eventuali difformi provvedimenti, adeguatamente motivati, adottati dalla competente autorità giudiziaria nei confronti dei destinatari di programmi di protezione, mentre il comma 4 stabilisce la sospensione e la revoca con l'entrata in vigore della legge.

L'articolo 2 dispone la revoca di ogni trattamento pensionistico di reversibilità, indiretto o di sostegno al reddito nei confronti dei familiari o di coloro condannati, con sentenza passata in giudicato, per concorso nel reato o per favoreggiamento.

La lotta alla mafia ha bisogno di un approccio serio e inequivocabile per tutelare la dignità e la credibilità delle istituzioni nel contrasto alla criminalità organizzata. Per questo ci auguriamo una piena condivisione e il rapido accoglimento del presente disegno di legge.

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## **DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

- 1. Sono sospesi qualsiasi trattamento pensionistico e ogni altra provvidenza economica connessa ad attività lavorative o di sostegno al reddito, erogati da istituti di previdenza e da altri enti pubblici nei confronti di coloro che sono stati condannati con sentenza non definitiva o sottoposti a misure restrittive della libertà personale per i reati di stampo mafioso, terroristico e di criminalità organizzata, ai sensi degli articoli 416-bis, 422, 270-bis, 280, 289-bis del codice penale. L'erogazione delle suddette prestazioni è sospesa fino alla conclusione dell'iter processuale.
- 2. La condanna, con sentenza passata in giudicato dei soggetti imputati per i reati indicati al comma 1, determina la revoca delle prestazioni di cui al medesimo comma.
- 3. Sono fatti salvi eventuali difformi provvedimenti, adeguatamente motivati, adottati dalla competente autorità giudiziaria nei confronti dei destinatari di programmi di protezione.
- 4. I trattamenti, ai soggetti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi ovvero revocati dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 2.

1. È revocato ogni trattamento pensionistico di reversibilità, indiretto o di sostegno al reddito, erogato dagli istituti di previdenza e da altri enti pubblici nei confronti dei familiari dei soggetti indicati all'articolo 1 o di quanti sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per concorso nel XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

reato o per favoreggiamento rispettivamente ai sensi degli articoli 110 e 378 del codice penale.